

DOTT. MARCO BASTIANELLI  
DOTT. UGO BASTIANELLI  
RAG. MIRETTA CALLONI  
AVV. ALESSANDRA FUMAGALLI  
RAG. CRISTINA GALLAZZI  
RAG. OMAR CONTI  
DOTT.SSA LAURA CASATI  
DOTT.SSA ALESSIA ALZANI  
DOTT.SSA CHIARA GIACOMINI

# Circolare Speciale 1/2021

## Novità e conferme per fattura elettronica 2021

*La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) attraverso la previsione contenuta nell'art. 1, c. 1105, ha modificato l'art. 10-bis D.L. 119/2018, e previsto che, anche per il 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitario (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alla fatture i cui dati sono da inviare al STS. Sempre la legge di Bilancio 2021, attraverso la previsione contenuta nell'art. 1, c. 1102, ha ampliato il tempo per la registrazione delle fatture dei contribuenti trimestrali. Inoltre, all'art. 1, cc. 1103 e 1104, ha disposto l'abolizione dell'esterometro dal 2022, a seguito del debutto dei registri e della dichiarazione IVA precompilata (art. 1, c. 1106). Si ricorda che dal 1.01.2021 parte la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI. L'Agenzia delle Entrate procederà con la verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo.*

*Si ribadisce, inoltre, che a partire dall'1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato e che in data 28.02.2021 scade il termine per l'adesione ai servizi di consultazione delle fatture elettroniche.*

### Indice

Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica	Pag. 2
Fatture per prestazioni sanitarie	Pag. 10
Imposta di bollo su fattura elettronica dal 2021	Pag. 11
Termini di registrazione delle fatture attive per contribuenti trimestrali	Pag. 13
Fattura elettronica e dichiarazione precompilata Iva	Pag. 15

## NUOVI CODICI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA

Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757 - 21.12.2018, n. 524526 - 29.04.2019, n. 107524 - 30.05.2019, n. 164664 - 30.10.2019, n. 738239 - 17.12.2019, n. 1427541 - 28.02.2020, n. 99922 - 20.04.2020, n. 166579/2020 - Provvedimento direttoriale 20.04.2020, n. 166579  
[Guida alla compilazione delle fatture elettroniche](#) - Ag. Entrate 25.11.2020

L'Agenzia delle Entrate (provvedimento 28.02.2020, poi modificato dal Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020) ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml (versione 1.6.1) che sostituiscono, con decorrenza 1.01.2021, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5). Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetta le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti. Pertanto, soltanto a partire dal 1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato. L'utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema di Interscambio. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche "TipoDocumento" (TD) e "Natura" (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, sembra ragionevole ritenere che le nuove specifiche tecniche si applichino anche a tale adempimento. Infine, il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28.02.2021.

### SCHEMA DI SINTESI

SPECIFICHE TECNICHE	Sono approvate le specifiche tecniche contenute nell'allegato A (di oltre 250 pagine) che riguardano le codifiche "TipoDocumento" e "Natura" obbligatorie dal 1.01.2021.	Tuttavia, il Sistema di Interscambio, nel periodo dal 1.10.2020 al 31.12.2020, accetterà fatture elettroniche e note di variazione secondo il nuovo schema oppure secondo le regole tecniche precedenti, mentre dal mese di gennaio 2021 verranno accettati solo i documenti fiscali predisposti con il nuovo schema.
TIPOLOGIE DI DOCUMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono previste nuove tipologie di documento, anche con riferimento alle operazioni extraterritoriali, sia comunitarie che con l'estero, volte a evitare l'adempimento trimestrale dell'esterometro.</li> <li>• È possibile far transitare dallo SdI i documenti integrativi e le autofatture relative alle operazioni con l'estero.</li> <li>• Per le fatture di acquisto possono essere utilizzati i codici da TD17 a TD19 al fine di trasmettere le integrazioni e le autofatture per gli acquisti di servizi dall'estero e per gli acquisti intracomunitari.</li> <li>• Il codice TD20 riguarda l'autofattura emessa ai fini della regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, se la fattura non è pervenuta nel termine di 4 mesi.</li> </ul>	
AUTOFATTURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono ampliati i tipi di documento che prevedono:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. l'emissione delle autofatture da splafonamento quando è stata applicata la non imponibilità [art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972] oltre il limite del plafond;</li> <li>.. l'identificazione delle fatture differite e le autofatture per estrazione da depositi Iva, con o senza applicazione dell'Iva;</li> <li>.. l'identificazione delle autofatture per autoconsumo, che assumeranno il codice TD27 in luogo dell'attuale TD01 (tuttavia, continua a essere assente l'autofattura emessa per acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972).</li> </ul> </li> </ul>	È previsto un maggior dettaglio, per quanto riguarda le fatture esenti e non imponibili che oggi sono racchiuse in un unico codice (es.: il codice N3 per le operazioni non imponibili è scomposto nei codici che vanno da N3.1 a N3.6).
ALTRE MODIFICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono state realizzate altre modifiche al tracciato della fattura elettronica. Nel dettaglio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. inserimento del nuovo campo "SistemaEmittente" da utilizzare per identificare il sistema col quale è stato prodotto il file in formato xml (compilazione facoltativa);</li> <li>.. ampliamento della lunghezza, da 15 a 21 caratteri, del campo «Importo» del blocco 2.1.1.8 «ScontoMaggiorazione» per uniformarlo ai tracciati "PrezzoUnitario" e "PrezzoTotale";</li> <li>.. compilazione del campo "DatiBollo" esclusivamente con il valore "SI", visto che l'attuale importo del bollo può, solamente, essere pari a € 2,00 nella fattura elettronica;</li> <li>.. esecuzione di controlli logici sul campo "PECDestinatario" al fine di eliminare eventuali errori commessi nella immissione dei dati.</li> </ul> </li> </ul>	

## APPROFONDIMENTI

### DECORRENZA 1.01.2021

- La FAQ Agenzia Entrate n. 149 del 15.10.2020 precisa che per le fatture elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021 lo SdI verifica il campo "Data" del file xml con la seguente procedura: una fattura elettronica con data, ad esempio, 31.12.2020 ma trasmessa il 10.01.2021 potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre **una fattura elettronica con data 1.01.2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.**

### FATTURA DIFFERITA

- Le specifiche tecniche riportano due importanti indicazioni con riferimento al nuovo codice **TD24**:
  - .. si dovrà utilizzare il tipo documento TD04 nel caso di emissione di una **nota di credito**; tale codice tipo documento andrà utilizzato anche nel caso in cui debba essere emessa una nota di credito per una fattura di cessione di beni ammortizzabili (codice TD26);
  - .. "nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere indicata una **data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi** ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque **consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta**".

- Pertanto, ad esempio, se una impresa emette nel mese di ottobre dei DDT per i quali andrà ad emettere, successivamente, una fattura differita (codice TD24) potrebbe seguire uno dei procedimenti sotto riportati:
  - 1) emettere la fattura entro fine mese, inserendo la data dell'ultimo giorno del mese, ovvero 31.10;
  - 2) emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo e, seguendo quanto dettato dalla risposta ad interpello n. 389/2019, datare il documento all'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione, ovvero 31.10;
  - 3) emettere la fattura nei 15 giorni del mese successivo, indicando la data del giorno di redazione ed emissione del documento, facendo attenzione a far confluire l'iva a debito nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.
- La risposta ad interpello n. 389/2019 rendeva possibili le tre possibilità di scelta sopra indicate, mentre la guida Agenzia Entrate sembra non consentire la terza possibilità (emissione della fattura differita con data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).

### OPERAZIONI CON L'ESTERO

- Le operazioni con l'estero, con particolare riferimento alla gestione delle fatture di acquisto, possono ancora essere gestite in forma "analogica", attraverso **la stampa e l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore** o l'emissione di una autofattura cartacea, e la conseguente comunicazione dell'operazione a mezzo dell'esterometro.
- Con le nuove specifiche tecniche diviene possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l'esterometro.

L'operazione "analogica" potrà essere sostituita dall'invio allo SdI di un documento con "tipo documento **TD18**", che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente il contribuente italiano, con base imponibile e Iva di importo analogo a quello che sarebbe stato indicato in sede di integrazione manuale. Tale documento elettronico andrà poi a confluire nei registri Iva acquisti e vendite e sarà recapitato al solo soggetto emittente.

### REVERSE CHARGE OPERAZIONI CON L'ESTERO

- Per le operazioni emesse con il "tipo documento" **TD17** o **TD19**, nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:
  - .. la **data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'**acquisto di servizi intracomunitari**;
  - .. la **data di effettuazione dell'operazione**, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Tavola riepilogativa n. 1

Tipi documento per fattura elettronica

Codici		Tipo documento	Dichiarazione annuale Iva
Fino al 31.12.2020	Dal 1.01.2021		
TD01	TD01	Fattura.	
TD02	TD02	Acconto/anticipo su fattura.	
TD03	TD03	Acconto/anticipo su parcella.	
TD04	TD04	Nota di credito.	
TD05	TD05	Nota di debito.	
TD06	TD06	Parcella.	
TD07	TD07	Fattura semplificata.	
TD08	TD08	Nota di credito semplificata.	
TD09	TD09	Nota di debito semplificata.	
TD10	TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni.	
TD11	TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi.	
TD12	TD12	Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).	
-	TD16 <sup>(3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrazione <b>fattura reverse charge interno</b> (per le integrazioni <b>inviata opzionalmente</b> al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno): <ul style="list-style-type: none"> <li>.. acquisti all'interno dello Stato di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, cc. 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta; VJ6</li> <li>.. acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, c. 5); VJ7</li> <li>.. acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, c. 5); VJ8</li> <li>.. acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile [art. 17, c. 6, lett. a]; VJ12</li> <li>.. acquisti di fabbricati [art. 17, c. 6, lett. a-bis)]; VJ13</li> <li>.. acquisti di telefoni cellulari [art. 17, c. 6, lett. b)]; VJ14</li> <li>.. acquisti di prodotti elettronici [art. 17, c. 6, lett. c)]; VJ15</li> <li>.. acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi [art. 17, c. 6, lett. a-ter)]; VJ16</li> <li>.. acquisti di beni e servizi del settore energetico [art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater. VJ17</li> </ul> </li> </ul>	
-	TD17 <sup>(3)</sup>	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero <sup>(1)</sup> .	VJ3
-	TD18 <sup>(3)</sup>	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari <sup>(1)</sup> .	VJ9
-	TD19 <sup>(3)</sup>	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 <sup>(1)</sup> .	-
TD20	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).	-
-	TD21	Autofattura per <b>splafonamento</b> .	-
-	TD22	Estrazione beni da Deposito Iva <sup>(2)</sup> .	-
-	TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva <sup>(2)</sup> .	-
-	TD24	<b>Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a)</b> (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).	

## Tavola riepilogativa n. 1 (segue)

-	TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).	-
-	TD26	<b>Cessione di beni ammortizzabili</b> e per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972).	-
-	TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.	-
<b>Note</b>		<p><sup>(1)</sup> Con l'utilizzo di tali codici l'operatore <b>potrà evitare di trasmettere l'esterometro</b> per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.</p> <p><sup>(2)</sup> Con l'utilizzo di tali codici l'operatore può gestire le operazioni relative all'estrazione dal deposito Iva; cfr. la circolare 4/E/2019 (<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6</a>).</p> <p><sup>(3)</sup> Tra i diversi nuovi codici [TipoDocumento] sono stati introdotti quelli da TD16 a TD19 che riguardano il reverse charge (sia interno che esterno) ovvero l'autofattura esterna (operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE) con trasmissione allo SDI. Ne consegue che occorre utilizzare tali nuovi codici se si intende procedere con l'integrazione/autofattura delle fatture dei fornitori attraverso la predisposizione dei documenti da trasmettere mediante SDI. Rimane, comunque, ferma la facoltà di procedere con l'integrazione/autofattura senza alcuna trasmissione allo SDI predisponendo, ad esempio, un altro documento, da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa secondo quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 14/E/2019; Risol. n. 46/E/2017). Pertanto, nei casi di reverse charge/autofattura esterno, qualora non si trasmettano attraverso il SDI i documenti relativi all'integrazione/autofattura, permane l'obbligo comunicativo di cui all'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015 (c.d. esterometro).</p>	

Tavola riepilogativa n. 2

Tipi natura per fattura elettronica

Codici natura Iva		Descrizione	Natura delle operazioni (fattura)	Rigo dich. annuale
Fino al	Dal			Iva
31.12.2020	1.01.2021			
N1 (Escl. art. 15)	N1	Escl. art. 15	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono).	-
N2 (Non soggette)	N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Operazioni <b>fuori campo</b> , articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, c. 6-bis D.P.R. 633/1972.  Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere [art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972]; appare superato il precedente orientamento per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a soggetti comunitari. Tuttavia, per le prestazioni comunitarie nelle annotazioni occorrerà inserire la dicitura "Inversione Contabile", mentre per le prestazioni extraUe occorre indicare la dicitura "Operazione non soggetta".  • Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972. • Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972	VE34
	N2.2	Non soggette - altri casi	• <b>Operazioni dei soggetti minimi/forfettari.</b> • Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le <b>cessioni di autovetture aziendali usate</b> ). • Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali). • Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [es.: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risp. n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio. • Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a), b) e b-bis) D.P.R. 633/1972 ( <b>esportazioni</b> ).	-
N3 (Non imponibili)	N3.1	Non imponibili - esportazioni	• Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE [art. 50-bis, c. 4, lett. g) del D.L. 331/1993].	VE30 campo 2
	N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie	<b>Operazioni non imponibili art. 41-42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).</b>	VE30 campo 3
	N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino	Cessioni verso San Marino.	VE30 campo 4
	N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	• Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione art. 8-bis D.P.R. 633/1972. • Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 D.P.R. 633/1972. • Operazioni effettuate nei confronti dello Stato Vaticano.	VE30 campo 5
	N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	<b>Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).</b>	VE31
	N3.6	Non imponibili - altre operazioni	• Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. • Ad esempio: .. le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; .. le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE di cui all'art. 38-quater, c. 1; .. le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) D.L. 331/1993; .. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. e) ed h) D.L. 331/1993]; .. i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro [art. 50-bis, c. 4, lett. i) D.L. 331/1993].	VE32

Tavola riepilogativa n. 2 (segue)

N4 (Esenti)	N4	Esenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972</b> (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.).</li> <li>• Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).</li> </ul>	-	
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	N5	Regime del margine, Iva non esposta	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa art. 36 D.L. 41/1995).	Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].</li> </ul>	-	
N6 [Inversione contabile (reverse charge)]	N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessione di rottami e altri materiali di recupero art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 2	
	N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro	Cessione di oro e argento puro.	VE35 campo 3	
	N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile	<b>Prestazioni di subappalto nel settore edile</b> art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 4	
	N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati	Cessione di fabbricati art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 5	
	N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Cessione di telefoni cellulari art. 17, c. 6, lett. b) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 6	
	N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Cessione di prodotti elettronici art. 17, c. 6, lett. e) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 7	
	N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	<b>Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi</b> art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 8	
	N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico	Operazioni effettuate nel settore energetico art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 9	
	N6.9	Inversione contabile - altri casi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri casi per i quali è prevista l'inversione contabile.</li> <li>• Di fatto, il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile, in quanto istituito per poter gestire le ipotesi che il legislatore potrebbe introdurre in futuro in materia di reverse charge.</li> </ul> <p>Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1 (Guida alla compilazione della fattura elettronica - Ag. Entrate 25.11.2020).</p>	-	
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	N7	Iva assolta in altro Stato Ue	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).	Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7".	-
			Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).	-	

Tavola riepilogativa n. 3

## Tipi di ritenuta per fattura elettronica

Codici	Tipo documento
RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
<b>Nuovi tipi di ritenuta dal 1.10.2020 (obbligatori dal 1.01.2021)</b>	
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Tavola riepilogativa n. 4

## Modalità pagamento per fattura elettronica

Codici	Tipo documento
MP01	Contanti
MP02	Assegno
MP03	Assegno circolare
MP04	Contanti presso Tesoreria
MP05	Bonifico
MP06	Vaglia cambiario
MP07	Bollettino bancario
MP08	Carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	Quietanza erario
MP15	Giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	Domiciliazione bancaria
MP17	Domiciliazione postale
MP18	Bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA (nuovo tipo modalità di pagamento dal 1.10.2020 - obbligatorio dal 1.01.2021)

## CAMBIAMENTO DELLA TIPOLOGIA DOCUMENTO PER LA FATTURA DIFFERITA

### Esempio n. 1

### Fattura differita per cessione di beni (fino al 31.12.2020)

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: 00475100201 Codice fiscale: 00475100201 Denominazione: Collants Greco di Greco Lidia & C. Snc Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Pascoli, 50 Comune: Goito - Prov.: (MN) - Cap: 46044 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: 01234567890 Codice fiscale: 01234567890 Denominaz.: Magazz. dell'abbigliamento di Belli Vittoria & C. Snc Indirizzo: Via Mazzini, 10 Comune: Asola - Prov. (MN) Cap: 46041 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento<sup>(1)</sup></b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD01 (fattura)		108	28.12."n"	H1CBQR1			
<b>Cod. art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Rif. documento di trasporto n. 103 del 28.12."n" Collants Cod. "Loredana" tipo fantasia.	70	50,00	Dozz.		22%	3.500,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	22%			3.500,00		770,00	
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>			
			EUR	4.270,00			
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Coordinate bancarie</b>	<b>Istituto</b>		<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>		
MP02 Assegno				28.12."n"	4.270,00		

Allegati: DDT n. 103 del 28.12."n"

### Esempio n. 2

### Fattura differita per cessione di beni (dal 1.01.2021)

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: 00475100201 Codice fiscale: 00475100201 Denominazione: Collants Greco di Greco Lidia & C. Snc Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Pascoli, 50 Comune: Goito - Prov.: (MN) - Cap: 46044 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: 01234567890 Codice fiscale: 01234567890 Denominaz.: Magazz. dell'abbigliamento di Belli Vittoria & C. Snc Indirizzo: Via Mazzini, 10 Comune: Asola - Prov. (MN) Cap: 46041 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento<sup>(1)</sup></b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD24 [fattura differita art. 21, c. 4, lett. a)]		08	28.01."n"	H1CBQR1			
<b>Cod. art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Rif. documento di trasporto n. 13 del 28.01."n" Collants Cod. "Loredana" tipo fantasia.	70	50,00	Dozz.		22%	3.500,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	22%			3.500,00		770,00	
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>			
			EUR	4.270,00			
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Coordinate bancarie</b>	<b>Istituto</b>		<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>		
MP02 Assegno				28.01."n"	4.270,00		

Allegati: DDT n. 13 del 28.01."n"

#### Nota<sup>(1)</sup>

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

## FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 10-bis D.L. 23.10.2018, n. 119 - Art. 1, c. 1105 L. 30.12.2020 - Art. 15 e 15-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - Provv. Ag. Entrate 3.02.2015 - Provv. Ag. Entrate 17.12.2015 - Provv. Ag. Entrate 29.12.2017 - Circ. Ag. Entrate 14.04.2015, n. 16/E - Circ. Ag. Entrate 17.06.2019, n. 14/E - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E - D.M. 28.12.2018  
Risp. Interpello Ag. Entrate 24.07.2019, n. 307

L'art. 10-bis del D.L. 119/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 136/2018, prevedeva inizialmente, per l'anno 2019, l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ("Sistema TS"), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS.

Successivamente, la L. 145/2018 ha modificato il citato art. 10-bis del D.L. 119/2018, disponendo che, per l'anno 2019, «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».

Poi, l'art. 9-bis del D.L. 135/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni dell'art. 10-bis del D.L. 23.10.2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

L'art. 15, L. 19.12.2019, n. 157, ha esteso all'anno 2020 il divieto di fatturazione elettronica.

Da ultimo, l'art. 1 c. 1105 L. 30.12.2020, ha esteso all'anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica ai soggetti che svolgono prestazioni sanitarie.

### SCHEMA DI SINTESI

#### PRESTAZIONI SANITARIE I CUI DATI SONO INVIATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

- L'art. 1, c. 1105 della L. 178/2020 dispone il **divieto, anche per l'anno 2021**, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni - erogate **nei confronti delle persone fisiche** - i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- Conseguentemente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono, anche per l'anno 2021, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante **fatture in formato cartaceo** - ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio - e a **trasmettere i relativi dati al sistema TS** secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.
- Si segnala che l'elenco dei soggetti obbligati all'invio dei dati al sistema STS include gli iscritti negli albi delle professioni sanitarie e in quello dei biologi.
- Anche per tali soggetti è **in vigore, per l'anno 2021, l'esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.
- Pertanto, anche tali operatori devono continuare a emettere le **fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo** ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

#### PRESTAZIONI SANITARIE E PRESTAZIONI DI ALTRA NATURA IN UN UNICO DOCUMENTO

- Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere 2 ipotesi:
  - 1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, **l'intera spesa deve essere trasmessa al Sistema TS con la tipologia "altre spese"** (codice AA);
  - 2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
    - i dati relativi alla spesa sanitaria devono essere inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    - i dati relativi alle spese non sanitarie devono essere comunicati con il codice AA "altre spese".
- Sia nel caso 1) sia nel caso 2) l'unica fattura **deve essere emessa in formato cartaceo**, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico (secondo le indicazioni contenute nell'art. 21 D.P.R. 633/1972).

## IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA DAL 2021

*D.M. 4.12.2020 - Resp. Ag. Entrate consul. giur. 10.12.2020, n. 14 - Art. 1, c. 1108 L. 30.12.2020, n. 178*

Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. Il relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. Con un provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l'integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva rispetto al termine di pagamento dell'imposta dovuta per il primo trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2021.

La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

### SCHEMA DI SINTESI

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate <sup>(1)</sup>	Scadenza di versamento <sup>(2)</sup>	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate <sup>(3)</sup>	Variazione dati da parte del contribuente <sup>(4)</sup>
Primo trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 250.	15.04	30.04
			Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250.		
Secondo trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250.	15.07	10.09
Terzo trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
Quarto trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

**Note**

- <sup>(1)</sup> • Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni.
  - Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
- <sup>(2)</sup> • In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
- <sup>(3)</sup> • Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- <sup>(4)</sup> • Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.
  - Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

#### PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

#### VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

- L'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo; laddove rilevi che non sia stata apposta la prevista annotazione, trimestralmente provvede a integrare le fatture per le quali ritiene che l'imposta sia dovuta con procedure automatizzate, sul Sistema di Interscambio (con modalità che saranno stabilite con provvedimento).
- Il contribuente, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede alla variazione dei dati comunicati. In assenza di variazioni, si intendono confermate le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto passivo Iva, nell'area riservata, l'imposta complessivamente dovuta in ciascun trimestre (comprendente sia l'imposta calcolata in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura dal contribuente, sia il maggior tributo integrato dall'Agenzia delle Entrate, calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta).

#### PROCEDURE PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

- **Verifiche**
  - Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti ai fini dell'integrazione delle stesse, resta ferma la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di procedere alla verifica dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972.
- **Comunicazione al contribuente**
  - Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, comunica al contribuente, con modalità telematiche, **l'ammontare dell'imposta**, della **sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (30%), **ridotta a 1/3, nonché degli interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
- **Sanzione**
  - La sanzione è pari a:
    - .. **30%**, se il versamento è eseguito **oltre 90 giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento;
    - .. **15%**, se il versamento è eseguito **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento;
    - .. **1%** (1/15 del 15%) per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito **entro 15 giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento.
- **Ravvedimento operoso**
  - La sanzione può essere oggetto di ravvedimento operoso (consulenza giuridica Ag. Entrate n. 14/2020).
  - La comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare (art. 12-novies, c. 1 D.L. 34/2019) inibisce al contribuente di avvalersi di tale facoltà.
- **Mancato versamento**
  - Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate **procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo** dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta e degli interessi.
- **Solidarietà dell'obbligo di versamento**
  - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il **cedente del bene o il prestatore del servizio**, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

## TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE PER CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Art. 1, c. 1102 L. 30.12.2020, n. 178

La legge di Bilancio 2021, per i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni Iva trimestralmente **per opzione**, ha previsto, con effetto 1.01.2021, la possibilità di registrare le fatture attive, nel registro Iva vendite (art. 23 D.P.R. 633/1972), entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

### SCHEMA DI SINTESI

<p><b>REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A seguito dell'avvento della fattura elettronica, allo scopo di consentire la corretta contabilizzazione nel registro Iva vendite delle fatture emesse ai fini della liquidazione Iva, considerando la possibilità di trasmissione della fattura elettronica allo SDI <b>entro 12 giorni</b> dal momento di effettuazione dell'operazione, l'art. 12 del collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha previsto che, a decorrere dal 24.10.2018, l'annotazione delle fatture emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972) possa avvenire nel registro Iva vendite <b>entro il giorno 15 del mese successivo</b> a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Esempio</b></td> <td>La fattura emessa il 5.02.2021, ancorché l'operazione sia stata eff. il 25.01.2021, dovrà essere registrata nel registro Iva vendite entro il 15.02 e computata nella liquidazione Iva del mese di gennaio (momento di eff. dell'operazione).</td> </tr> </table>	<b>Esempio</b>	La fattura emessa il 5.02.2021, ancorché l'operazione sia stata eff. il 25.01.2021, dovrà essere registrata nel registro Iva vendite entro il 15.02 e computata nella liquidazione Iva del mese di gennaio (momento di eff. dell'operazione).
<b>Esempio</b>	La fattura emessa il 5.02.2021, ancorché l'operazione sia stata eff. il 25.01.2021, dovrà essere registrata nel registro Iva vendite entro il 15.02 e computata nella liquidazione Iva del mese di gennaio (momento di eff. dell'operazione).		
	<p>Tutto ciò premesso, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1102 L. 30.12.2020, n. 178), <b>a decorrere dal 1.01.2021</b>, ha stabilito che <b>i soli soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni Iva, per opzione, in via trimestrale</b>, potranno registrare le fatture attive <b>entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese</b> di effettuazione delle operazioni stesse. Quindi, non entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</p>		
<p><b>LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La liquidazione periodica Iva consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini Iva relativamente ad un determinato periodo di tempo.</li> <li>La periodicità della rilevazione è, in via ordinaria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere trimestrale.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Trimestrali</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>In quest'ultimo caso, sull'importo liquidato a debito sono dovuti gli interessi, iniducibili dal reddito, in misura dell'1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse.</li> <li>In via generale le liquidazioni ed i versamenti per ciascun trimestre solare devono essere effettuati <b>entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre</b> e perciò alle date del 16.05, 20.08 (art. 37, c. 11-bis D.L. 4.07.2006, n. 223), 16.11 e 16.02.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Trimestrali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In quest'ultimo caso, sull'importo liquidato a debito sono dovuti gli interessi, iniducibili dal reddito, in misura dell'1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse.</li> <li>In via generale le liquidazioni ed i versamenti per ciascun trimestre solare devono essere effettuati <b>entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre</b> e perciò alle date del 16.05, 20.08 (art. 37, c. 11-bis D.L. 4.07.2006, n. 223), 16.11 e 16.02.</li> </ul>
<b>Trimestrali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In quest'ultimo caso, sull'importo liquidato a debito sono dovuti gli interessi, iniducibili dal reddito, in misura dell'1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse.</li> <li>In via generale le liquidazioni ed i versamenti per ciascun trimestre solare devono essere effettuati <b>entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre</b> e perciò alle date del 16.05, 20.08 (art. 37, c. 11-bis D.L. 4.07.2006, n. 223), 16.11 e 16.02.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono esonerati dalle liquidazioni Iva (mensili e trimestrali):             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. i contribuenti che, avendone diritto, hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972;</li> <li>.. contribuenti nel regime dei <b>minimi</b> e i contribuenti <b>forfetari</b> di cui alla L. 190/2014;</li> <li>.. i contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel regime di esonero per gli agricoltori (art. 34 D.P.R. 633/1972) e non hanno optato per il regime ordinario;</li> <li>.. i contribuenti che applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento e di spettacolo.</li> </ul> </li> </ul>		

## PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

### Tavola

### Liquidazione trimestrale Iva: ambito soggettivo

<b>Trimestrali ordinari</b>	<p>Determinati soggetti Iva sono ammessi ad eseguire la liquidazione Iva senza alcun aggravio a titolo di interesse (come invece accade, per i trimestrali per opzione), <b>entro il giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre</b> di riferimento, ad eccezione del versamento relativo al 4° trimestre che deve essere effettuato entro il 16.02 dell'anno successivo (senza la possibilità di procedere a rateizzazione fino a novembre nonché differimento con le scadenze previste per il modello Redditi con la maggiorazione dello 0,40% mensile), anziché entro il 16.03, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27.12.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Di seguito si riportano i soggetti trimestrali ordinari (art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972):<ul style="list-style-type: none"><li>.. autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo;</li><li>.. istituti e aziende di credito;</li><li>.. imprese assicuratrici;</li><li>.. imprese telefoniche;</li><li>.. dentisti e odontotecnici che effettuano esclusivamente prestazioni sanitarie esenti ed acquisti, con il meccanismo del reverse charge, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi e di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi (D.P.R. 315/2000);</li><li>.. imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione, servizi di telecomunicazione, impianti di lampade votive (l'agevolazione si applica alle imprese che nell'anno solare precedente hanno versato Iva per un importo non superiore a € 2 milioni);</li><li>.. impianti di distribuzione stradale di carburante limitatamente alle cessioni di carburanti e olii per autotrazione, prodotti accessori (esempio: ricambi);</li><li>.. società ed enti concessionari di autostrade;</li><li>.. associazione italiana croce rossa;</li><li>.. subfornitore per contratti di subfornitura: per pagamenti con scadenza successiva alla data di consegna del bene o dell'ultimazione del servizio.</li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

# FATTURA ELETTRONICA E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IVA

D.L. 19.05.2020, N. 34

Con l'introduzione, dal 1.01.2021, dei nuovi obblighi di compilazione della fattura elettronica, in conformità al tracciato Xml, che portano ad una maggiore diversificazione ed all'aumento di specifici codici con la finalità di favorire la compilazione della dichiarazione annuale Iva precompilata e la predisposizione dei registri Iva acquisti e vendite, l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di predisporre le bozze.

## DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

- Decollerà in via sperimentale, con il periodo d'imposta 2021, la dichiarazione Iva precompilata, che si caratterizza per la messa a disposizione dei contribuenti, residenti e stabiliti in Italia, delle bozze dei registri Iva delle fatture di acquisto e vendita, ricavati dalle fatture elettroniche, nonché dei dati delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi. tali dati saranno resi disponibili in un'apposita area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

## SEMPLIFICAZIONI

- La novità è collegata all'eliminazione dell'obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, sostituiti da registri "virtuali" contenenti dati che potranno essere modificati, confermati o integrati, con effetti conseguenti sulla dichiarazione iva precompilata.
- Sono previsti termini perentori entro i quali sarà possibile intervenire (dal 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento e non oltre il giorno 15) per integrare il registro con eventuali fatture cartacee, bollette doganali o altre operazioni assenti.
- Infine, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, i registri informatizzati dovranno essere convalidati.

## COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI CON L'ESTERO DAL 2022

- **Modalità** • La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni **effettuate a decorrere dal 1.01.2022**, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate **verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia** (art. 1, c. 3-bis, primo periodo D. Lgs. 5.08.2015, n. 127) dovranno essere **trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio** utilizzano il **formato XML già in uso** per l'emissione delle **fatture elettroniche**.
- **Fatture attive**
  - La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire **entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture** (in linea generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite).
- **Fatture passive**
  - La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa**.
  - L'individuazione di tali termini consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consentirà all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le precompilate relative ai registri/dichiarazioni Iva.
- **Abrogazione esterometro**
  - In base alla nuova disposizione normativa dal **1.01.2022** verrà meno l'esterometro. Rimane tutto inalterato, invece, per il 2021.

  
Dott. Marco Bastianelli

